

**CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2)**  
Assicurazione "Atti dolosi e di terrorismo"

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL**  
**MOLFETTA**

Effetto contratto: ore 24 del 15/09/2024

Scadenza contratto: ore 24 del 15/09/2025

## SCHEMA DI POLIZZA

**Contraente/Assicurato:** AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL  
Via Oleifici dell'Italia Meridionale - Zona Artigianale Lotto C  
70056 Molfetta (BA)  
P.IVA 05396790726

**Durata del contratto:** anni uno.  
**Effetto dalle ore 24 del:** 16/09/2024  
**Scadenza alle ore 24 del:** 16/09/2025

Si conviene che la Società si impegna a concedere la proroga del contratto per un massimo di novanta giorni dopo la scadenza - su richiesta del Contraente - se ciò risultasse necessario per espletare una nuova gara per l'affidamento dell'assicurazione. L'Assicurato provvederà al pagamento del premio addizionale pro-rata entro i quindici giorni successivi.

### Descrizione del rischio assicurato:

Nel territorio del Comune di Molfetta (BA) esistono fabbricati e impianti di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti a qualsiasi titolo, utilizzati prevalentemente per l'esercizio delle proprie attività, comprese tutte le attività e servizi complementari, collegati ed accessori.

- Ubicazione: via Oleifici dell'Italia Meridionale – Zona artigianale Lotto C – Molfetta (BA).
- Attività svolte nell'ubicazione: selezione e trattamento di rifiuti urbani e assimilabili e di rifiuti speciali non pericolosi (plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, tessili) provenienti dalla raccolta differenziata; preparazione e stoccaggio dei materiali selezionati destinati al riciclaggio. Tali attività sono svolte interamente per conto di consorzi nazionali obbligatori di riciclaggio dei rifiuti sopracitati.

I fabbricati sono variamente elevati, contigui e/o separati tra loro, costruiti con materiali prevalentemente incombustibili; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni realizzate in tutto o in parte con materiali combustibili. Sono comprese strutture prefabbricate, tettoie aperte da uno o più lati.

Esistono inoltre piazzali, strade interne, parcheggi, serbatoi interrati per gas e per gasolio, colonnine di distribuzione carburante, impianto di lavaggio automezzi e depuratore delle acque di lavaggio.

Lo stabilimento è interamente recintato.

L'assicurazione prestata con la presente polizza si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione dei fabbricati e degli altri beni assicurati.

### Ciò premesso si assicurano:

Partite	Descrizione	Somme assicurate	Tassi annui %	Premi annui
1	Fabbricati	Euro 2.000.000,00		
2	Macchinari - Attrezzature - Arredamento	Euro 3.000.000,00		
<b>Premio annuo lordo complessivo</b>				Euro

**LIMITE DI INDENNIZZO:** 50% delle somme assicurate, per sinistro e per anno assicurativo.

**SCOPERTO APPLICATO:** Scoperto 15% con il minimo di Euro 50.000,00 per sinistro.

<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b>
---

**Definizioni**

- Assicurazione: Il contratto di assicurazione;
- Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione;
- Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- Assicuratore: la società assicuratrice che assicura il rischio;
- Premio: La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore;
- Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- Indennizzo: La somma dovuta dall' Assicuratore in caso di sinistro.

**Art.1) Dichiarazioni inesatte e reticenze**

L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.

**Art.2) Forma dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

**Art.3) Aggravamento del rischio**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all' Assicuratore di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C.

In caso di recesso l'Assicuratore rimborserà la parte di premio al netto dell'imposta dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza.

**Art.4) Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, l'Assicuratore ridurrà 'proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al diritto di recesso.

**Art.5) Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare all' Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno; l'Assicuratore della presente copertura assicurativa sarà tenuto a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. L'Assicuratore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

**Art.6) Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovrà:

- a) darne avviso all'Assicuratore appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza,
- b) fornire all'Assicuratore o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che l'Assicuratore possa ragionevolmente richiedere.

**Art.7) Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Assicuratore possono recedere dall'assicurazione.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore questo ha effetto dopo 30 giorni e l'Assicuratore entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

**Art.8) Richiesta fraudolenta**

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente Assicurazione.

**Art.9) Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex o per telegramma.

**Art 10) Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art.11) Mandato dei periti**

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art 6.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.10 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti.

I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art.12) Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, l'Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni.

In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

**Art. 13) Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza, ovvero del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

**Art.14) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art.15) Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

**Art. 16) Pagamento del Premio**

In caso di tacito rinnovo e di scadenza di rate il termine di mora dell'art. 1901 del Codice Civile si intende prorogato da 15 a 30 giorni.

Qualora la polizza non preveda il tacito rinnovo la copertura scade alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nella Scheda di Copertura.

In caso di Sinistro, ed indipendentemente dall'eventuale frazionamento dello stesso, il Premio sarà dovuto per intero dal Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 1896 del Codice Civile. L'eventuale differenza tra il Premio annuale e quello effettivamente pagato dal Contraente/Assicurato potrà essere dedotta dall'importo liquidato.

**Art. 17) Clausola Broker**

Per la stipulazione e gestione della presente polizza il Contraente dichiara di aver affidato, per l'intera durata della copertura, l'incarico all'impresa Kosmos Insurance Broker di Fabrizio D'Eustachio, con sede in Pescara, Corso V. Emanuele II n.179, iscrizione alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari, ai sensi degli artt. 108 e segg. del D.lgs. 209/2005 e s.m.i. (numero iscrizione B000082467).

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società prende e da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'Art. 1901 Codice Civile, del pagamento così effettuato.

**L'Assicurato/Contraente**

**La Società**

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Ai fini e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto Assicurato dichiara di aver letto, preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 1) - Dichiarazioni inesatte e reticenze.

Art. 3) - Aggravamento del Rischio.

Art. 5) - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 6) - Obblighi in caso di Sinistro.

Art. 7) - Recesso in caso di Sinistro.

Art. 8) - Richiesta fraudolenta.

Art 10) - Procedura per la valutazione del danno;

Art.11) - Mandato dei periti;

Art.12) - Pagamento dell'indennizzo

**L'Assicurato/ Contraente**

**La Società**

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Con riserva delle esclusioni, dei limiti e delle condizioni qui di seguito riportate, il presente contratto copre i danni materiali e diretti verificatisi durante il periodo di Assicurazione, causati da uno o piu' dei rischi sotto elencati:

<b>Evento</b>	ogni singola o serie di circostanze derivanti da e direttamente causate da uno degli eventi descritti in polizza. Tuttavia, la durata e la portata di ogni singolo evento è limitata ai danni materiali che si verificano in un periodo di 72 ore consecutive. Tale periodo di 72 ore non può estendersi oltre la scadenza della presente Assicurazione a meno che l'Assicurato non subisca prima la perdita materiale diretta o il danno materiale prima della scadenza della presente assicurazione ed entro il suddetto periodo di 72 ore consecutive, né alcun periodo di 72 ore consecutive inizi prima dell'inizio della presente assicurazione.
<b>Trambusto civile</b>	rivolta violenta da parte di un gran numero di persone riunite insieme e che agiscono con uno scopo o un intento comune.
<b>Danno doloso</b>	si intende la perdita, il danneggiamento o la distruzione di beni causati dalle azioni di chiunque intenda causare danni o malizia durante il disturbo della quiete pubblica, compresi la perdita o i danni causati da vandali o altre persone che agiscono con dolo.
<b>Sommossa</b>	un violento disturbo da parte di un gruppo di persone riunite per uno scopo comune che minaccia la pace pubblica.
<b>Sabotaggio</b>	un atto sovversivo o una serie di atti commessi per scopi politici, religiosi o ideologici, compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione al fine di raggiungere tali scopi.
<b>Sciopero</b>	interruzione del lavoro per far valere le richieste fatte a un datore di lavoro o per protestare contro un atto o una condizione.
<b>Terrorismo</b>	un atto o una serie di atti, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza, di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano da soli o per conto di o in relazione a qualsiasi organizzazione, commessi per scopi politici, religiosi o ideologici, compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o intimorire la popolazione al fine di raggiungere tali scopi.

**ESCLUSIONI**

Questa assicurazione non copre:

1. Perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente da detonazione nucleare, reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, qualsiasi sia la loro causa.
2. Perdite o danni causati direttamente o indirettamente da guerra, invasione o operazioni belliche (che la guerra sia dichiarata o meno), atti ostili di enti governativi sovrani o locali, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale o usurpazione del potere.
3. Perdita per sequestro o occupazione legale o illegale, a meno che la perdita o il danno fisico non sia causato direttamente da uno dei rischi coperti dal presente contratto.
4. Perdite o danni causati da confisca, nazionalizzazione, requisizione, detenzione, embargo, quarantena, o qualsiasi altra fattispecie risultante in qualsiasi ordine di autorità pubblica o governativa che privi l'Assicurato dell'uso o del valore della sua proprietà, comprensivo di qualsiasi perdita o danno derivante da atti di contrabbando o trasporto illegale o commercio illegale.
5. Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o in conseguenza dell'infiltrazione o dello scarico di sostanze inquinanti o contaminanti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa o termica irritante, contaminante o tossica o pericolosa o qualsiasi sostanza la cui presenza, esistenza o rilascio metta in pericolo o minacci di mettere in pericolo la salute, la sicurezza o il benessere delle persone o l'ambiente.
6. Perdita o danno derivante direttamente o indirettamente da o in conseguenza di emissione, rilascio, scarico, dispersione o fuga chimica o esposizione chimica o biologica di qualsiasi tipo.

7. Perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente da o in conseguenza dell'emissione, del rilascio, dello scarico, della dispersione o della fuga di amianto o dell'esposizione all'amianto di qualsiasi tipo.
8. Qualsiasi multa o sanzione o altra valutazione che sia sostenuta dall'Assicurato o che sia imposta da qualsiasi tribunale, agenzia governativa, autorità pubblica o civile o qualsiasi altra persona.
9. Perdita o danneggiamento in seguito a rischio cyber, incluso ma non limitato ad hackeraggio o l'introduzione di qualsiasi forma di virus informatico o di istruzioni o codici corrotti o non autorizzati o l'uso di qualsiasi arma elettromagnetica. Tale esclusione non opera per le perdite (che sarebbero altrimenti coperte dalla presente Assicurazione) causate dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma di software o qualsiasi altro sistema elettronico che controlli il lancio, l'armamento o la guida di qualsiasi arma o missile.
10. Perdita o aumento dei costi causati dall'applicazione, da parte di un ente pubblico o governativo o di un'autorità locale o civile, di un'ordinanza o di una legge che regola la ricostruzione, la riparazione o la demolizione di un immobile assicurato ai sensi del presente contratto.
11. Perdite o danni causati da misure adottate per prevenire, contenere, sopprimere o controllare il rischio reale o potenziale, del verificarsi di una delle fattispecie descritte in polizza, a meno che non siano stati concordati per iscritto dagli Assicuratori prima dell'adozione di tali misure.
12. Qualsiasi perdita o danno conseguente, perdita di utilizzo, ritardo o perdita di mercati, perdita di reddito, deprezzamento, riduzione di funzionalità o aumento del costo del lavoro.
13. Perdite o danni causati da fattori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cessazione, fluttuazione o variazione o insufficienza delle forniture di acqua, gas o elettricità e delle telecomunicazioni o di qualsiasi tipo di servizio.
14. Perdita o aumento dei costi a seguito di minacce o truffe.
15. Perdita o danni causati da o derivanti da furto, furto con scasso, scippo, rapina o saccheggio.
16. Danni causati da misteriose sparizioni o perdite inspiegabili.

#### **PROPRIETÀ ESCLUSE**

Questa assicurazione non copre i danni materiali diretti o indiretti, a:

1. valori del terreno o dei terreni.
2. trasmissione di energia, linee di alimentazione o condutture non presenti nei locali dell'Assicurato.
3. qualsiasi edificio o struttura, o proprietà in esso contenuta, mentre tale edificio o struttura è vacante o non occupato o inoperativo per più di trenta giorni, a meno che la proprietà non sia destinata ad essere non occupata nelle sue normali operazioni.
4. aeromobili o qualsiasi altro dispositivo aereo, o imbarcazione.
5. qualsiasi trasporto terrestre, compresi i veicoli, le locomotive o il materiale rotabile, a meno che tale trasporto non sia dichiarato in questa sede e solo quando si trova nella proprietà qui assicurata al momento del sinistro.
6. animali, piante e esseri viventi di ogni tipo.
7. oggetti in transito che non si trovano nei locali dell'Assicurato.

#### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

##### **1. ASSICURATO ADDIZIONALE**

La responsabilità totale dei Sottoscrittori per qualsiasi perdita o perdita subita da uno o più degli Assicurati nell'ambito della presente Assicurazione non supererà la somma assicurata indicata nella Scheda di copertura. I Sottoscrittori non avranno alcuna responsabilità eccedente la Somma Assicurata, indipendentemente dal fatto che tali somme siano costituite da perdite assicurate sostenute da tutti gli Assicurati o da uno o più degli Assicurati.

##### **2. ALTRE ASSICURAZIONI**

Il presente contratto è da intendersi operante in eccesso a qualsiasi altro contratto che copra danni o perdite materiali assicurati dal presente contratto, ad eccezione che l'altro contratto sia specificamente un eccesso rispetto alla presente Assicurazione. Quando questo contratto opera specificamente in eccesso rispetto ad altre assicurazioni che coprono uno dei rischi qui assicurati, l'Assicurazione non sarà operativa fino a quando il rimborso richiesto non superi il limite massimo di risarcimento previsto nel primo contratto.

##### **3. UBICAZIONE**

Questa assicurazione copre esclusivamente i beni materiali che si trovano agli indirizzi indicati nella scheda di copertura.

##### **4. SOMMA ASSICURATA**

L'Assicuratore non sarà responsabile per un importo superiore alla somma assicurata indicata nella scheda di copertura in relazione a ciascun evento.

## 5. FRANCHIGIA

Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va in detrazione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

## 6. SMALTIMENTO DETRITI

Questa assicurazione copre anche, nell'ambito della somma assicurata indicata nella Scheda di copertura, le spese sostenute per la rimozione dal luogo assicurato dei detriti dei beni di proprietà danneggiati in seguito da uno o più delle fattispecie previste nel seguente contratto e fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo.

Il costo della rimozione dei detriti non viene considerato nella determinazione della valutazione dell'immobile assicurato.

## 7. DUE DILIGENCE

L'Assicurato (o uno qualsiasi dei suoi dipendenti e appaltatori) deve usare la dovuta diligenza e fare (e concordare nel fare e permettere di fare) tutto ciò che è ragionevolmente possibile, incluso ma non limitato a prendere precauzioni per proteggere o rimuovere la proprietà assicurata, per evitare o ridurre qualsiasi perdita o danno qui assicurato e per assicurare il risarcimento di tali perdite o danni, inclusa l'azione contro altre parti per far valere qualsiasi diritto e rimedio o per ottenere un sollievo o un'indennità.

## 8. MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE

Si conviene che qualsiasi protezione fornita per la sicurezza dei beni assicurati deve essere mantenuta in buono stato di conservazione per tutto il periodo di Assicurazione e deve essere sempre in uso, e che tale protezione non deve essere ritirata o modificata a scapito degli interessi degli Assicuratori senza il loro consenso.

## 9. VALUTAZIONE DEL DANNO

Resta inteso che, in caso di perdita o danno, il risarcimento sarà basato sul costo della riparazione, sostituzione o ripristino (a seconda di quale sia il costo minore) di un bene nello stesso sito, o del sito disponibile più vicino (a seconda di quale sia il costo minore) con materiale di uguale natura e qualità al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, fatte salve le seguenti disposizioni:

- le riparazioni, la sostituzione o il ripristino (di seguito denominati "sostituzione") devono essere eseguiti con la dovuta diligenza e spedizione.
- fino al momento della sostituzione, il limite massimo di esposizione degli assicuratori in caso di perdita o danno è limitato al valore effettivo al momento del sinistro.
- se la sostituzione con materiale di tipo e qualità simili è limitata o vietata da qualsiasi statuto, ordinanza o legge, l'eventuale maggior costo di sostituzione dovuto non sarà coperto dalla presente Assicurazione.

Il risarcimento dovuto dall'Assicuratore in caso di perdita o danni ai sensi del presente contratto, non potrà comunque superare il minore fra i seguenti importi:

- il valore totale dichiarato degli oggetti distrutti o danneggiati.
- il costo di rimpiazzo dell'immobile o di qualsiasi parte di essa destinata alle medesime occupazioni ed utilizzo, calcolato al momento del sinistro.
- l'importo effettivamente e necessariamente speso per sostituire tale proprietà o parte di essa.

Se l'Assicurato e l'Assicuratore concordano che non è possibile o ragionevole effettuare la riparazione o la sostituzione dei beni assicurati, l'Assicuratore pagherà all'Assicurato un importo basato sui costi di riparazione o sostituzione, al netto di un'indennità per le spese e i costi associati che non sono altrimenti sostenuti.

L'Assicuratore pagherà all'Assicurato solo fino a concorrenza della somma di assicurazione indicata nella scheda di copertura.

## 10. PENALI PER DICHIARAZIONI INESATTE

Se i valori dichiarati e indicati nella scheda di copertura maggiorati del 10% sono inferiori ai valori assicurati corretti come sopra determinati, l'eventuale pagamento del sinistro dovuto ai sensi del presente contratto sarà ridotto nella stessa proporzione fra i valori dichiarati maggiorati del 10% e quelli reali. La differenza degli importi rimane a carico dell'Assicurato.

## 11. SURROGAZIONE

Qualsiasi esonero di responsabilità stipulato per iscritto dall'Assicurato prima della perdita o del danno qui assicurato non pregiudicherà la presente assicurazione o il diritto dell'Assicurato al risarcimento ai sensi della presente. Si rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti di qualsiasi società controllata o affiliata dell'Assicurato o di qualsiasi altra società collegata all'Assicurato attraverso la proprietà o la gestione.

In caso di pagamento ai sensi della presente Assicurazione, l'Assicuratore è surrogato, nella misura di tale pagamento, a tutti i diritti di recupero dell'Assicurato. L'Assicurato eseguirà tutti i documenti richiesti, collaborerà con l'Assicuratore e, su richiesta dello stesso, parteciperà alle udienze e ai processi e assisterà nell'esecuzione delle transazioni, nell'assicurare e testimoniare, nell'ottenere la presenza di testimoni e nello svolgimento delle cause e farà tutto ciò che sarà necessario per assicurare tale diritto. L'Assicuratore agirà di concerto con tutte le altre parti interessate (incluso l'Assicurato) nell'esercizio di tali diritti di recupero. Qualsiasi importo verrà recuperato in seguito a tale procedimento, sarà distribuito secondo le seguenti priorità:

(i) qualsiasi interesse (compreso quello dell'Assicurato), al netto di qualsiasi trattenuta di franchigia o autoassicurazione, che subisca perdite o danni del tipo coperto dalla presente Assicurazione e in eccesso rispetto alla copertura prevista dalla presente Assicurazione, sarà rimborsato fino all'ammontare di tali perdite o danni (escluso l'ammontare della franchigia);

(ii) del saldo rimanente, gli Assicuratori saranno rimborsati nella misura del pagamento previsto dalla presente Assicurazione;

(iii) l'eventuale saldo rimanente sarà a beneficio dell'Assicurato, o di qualsiasi assicuratore che fornisca un'assicurazione primaria alla presente Assicurazione, per quanto riguarda l'importo di tale assicurazione primaria, la franchigia, la ritenzione autoassicurata e/o la perdita o il danno di un tipo non coperto dalla presente Assicurazione.

Le spese di tutte le procedure necessarie per il recupero di tale importo sono ripartite tra gli interessi in questione, compresi quelli dell'Assicurato, in proporzione ai rispettivi recuperi definitivamente liquidati. Nel caso in cui non vi sia recupero e l'azione legale venga avviata esclusivamente su iniziativa degli Assicuratori, le spese di tale azione saranno a carico degli stessi.

## **12. RECUPERI**

Tutto quanto ricevuto o recuperato, in seguito ad un accordo di liquidazione regolato ai sensi del presente contratto, è da intendersi come se fosse stato recuperato o ricevuto prima del suddetto accordo e tutti gli adeguamenti necessari saranno effettuati dalle parti.

## **13. CONDOTTA FRAUDOLENTA E TRAVISAMENTO**

La presente Assicurazione e qualsiasi perdita, danno o richiesta di risarcimento in essa contenuta saranno nulle se, sia prima che dopo la perdita o il danno, un Assicurato:

(i) ha intenzionalmente nascosto o ha intenzionalmente travisato qualsiasi fatto o circostanza materiale;

(ii) ha tenuto una condotta fraudolenta; o ha rilasciato dichiarazioni false;

in relazione alla presente Assicurazione o a qualsiasi perdita, danno o richiesta di risarcimento ai sensi del presente documento.

Nel caso in cui una qualsiasi disposizione della presente clausola venga giudicata non valida o non applicabile da un tribunale della giurisdizione competente, le altre disposizioni della presente clausola e la parte restante della disposizione in questione non ne saranno influenzate e rimarranno pienamente valide ed efficaci.

## **14. ISPEZIONE E AUDIT**

L'Assicuratore è autorizzato ma non obbligato a ispezionare i beni dell'Assicurato in qualsiasi momento.

Né il diritto dell'Assicuratore di effettuare ispezioni, né la loro effettuazione, né qualsiasi rapporto in merito, costituisce un impegno, a nome o a beneficio dell'Assicurato o di altri, a determinare o garantire che tali beni siano sicuri.

L'Assicuratore può esaminare e verificare i libri e i registri dell'Assicurato in qualsiasi momento fino a due anni dopo la cessazione della presente Assicurazione, per quanto riguarda l'oggetto della presente Assicurazione.

## **15. TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO**

La cessione o il trasferimento di questa Assicurazione non sarà valida se non con il previo consenso scritto dell'Assicuratore.

## **16. ESCLUSIONE DI DIRITTI DI TERZI**

L'assicurazione viene stipulata esclusivamente tra l'Assicurato e i sottoscrittori.

La presente Assicurazione non conferisce alcun beneficio a terzi, compresi gli azionisti, e tali terzi non possono far valere alcun termine della presente Assicurazione. La presente clausola non pregiudica i diritti dell'Assicurato.

## **17. ANNULLAMENTO**

La presente assicurazione non potrà essere annullata dall'Assicuratore o dall'Assicurato, salvo in caso di mancato pagamento del premio, nel qual caso l'Assicuratore può annullare la presente assicurazione a sua discrezione, secondo le modalità di seguito indicate.

In caso di mancato pagamento del premio, la presente assicurazione può essere annullata da o per conto dell'Assicuratore mediante consegna o spedizione all'Assicurato o tramite il Broker dell'Assicurato a mezzo lettera raccomandata o posta certificata o, all'indirizzo dell'Assicurato indicato nella Scheda di copertura, con comunicazione scritta che indica quando, non meno di quindici (15) giorni dopo, l'annullamento sarà effettivo. L'invio di tale avviso sarà una prova sufficiente della disdetta e la presente assicurazione terminerà alla data e all'ora specificate in tale avviso.

Se il termine di prescrizione relativo al preavviso è vietato o reso nullo da qualsiasi legge che ne controlli la costruzione, tale termine si considera modificato in modo da essere pari al periodo minimo di prescrizione consentito da tale legge.

#### **18. AZIONI LEGALI CONTRO L'ASSICURATORE**

Nessuno può intentare un'azione legale contro l'Assicuratore a meno che l'Assicurato abbia pienamente rispettato tutte le condizioni di questa Assicurazione e l'azione venga promossa entro due anni dalla scadenza o dalla cancellazione della presente assicurazione.

#### **19. AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

L'Assicurato è tenuto a comunicare ai sottoscrittori qualsiasi cambiamento di circostanze che possa avere un impatto sostanziale su questa assicurazione.

#### **20. ONORARI PERITI**

La presente assicurazione comprende, nell'ambito della somma assicurata indicata nella Scheda di copertura, gli onorari necessari e ragionevoli di architetti, geometri, ingegneri consulenti e altri esperti professionali che vengono sostenuti per il ripristino o la riparazione delle cose assicurate in seguito a perdite o danni coperti dalla presente assicurazione.

L'Assicuratore rimborserà altresì, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 15.000,00.

#### **21. LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge Italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ESCLUSIONE RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE**

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:

- 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

#### **ESCLUSIONE RISCHIO CYBER**

1. Fatto salvo il successivo paragrafo 3, in nessun caso la presente assicurazione copre la perdita, il danno, la responsabilità o le spese direttamente o indirettamente causati o contribuiti o derivanti dall'uso o dall'operazione, come mezzo per infliggere danni, a qualsiasi computer, sistema informatico, programma software, codice dannoso, virus, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.

2. Fatte salve le condizioni, le limitazioni e le esclusioni della polizza a cui si riferisce questa clausola, l'indennità altrimenti recuperabile nel presente documento non deve essere pregiudicata dall'uso o dal funzionamento di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico, se tale uso o operazione non è un mezzo per infliggere danni.

3. Laddove questa clausola sia approvata su polizze che coprono i rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile che ne derivano, o qualsiasi atto ostile da o contro un potere belligerante, o il terrorismo o qualsiasi persona che agisca per un motivo politico, il paragrafo 1 non deve operare per escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma software informatico o qualsiasi altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o guida e/o meccanismo di attivazione di qualsiasi arma o missile.

#### **ESCLUSIONE RISCHIO GUERRA E GUERRA CIVILE**

Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta in questa polizza l'assicurazione non copre le perdite o i danni causati direttamente o indirettamente da, avvenuti attraverso o in conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di proprietà da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.

#### **SANZIONI**

L'Assicuratore non sarà tenuto a pagare alcun indennizzo ai sensi della presente polizza nella misura in cui tale pagamento lo esponga a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione per effetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America.

L'Assicurato/Contraente

La Società

#### **CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Ai fini e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto Assicurato dichiara di aver letto, preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- ESCLUSIONI
- PROPRIETÀ ESCLUSE
- FRANCHIGIA
- SMALTIMENTO DETRITI
- PENALI PER DICHIARAZIONI INESATTE
- SURROGAZIONE
- CONDOTTA FRAUDOLENTA E TRAVISAMENTO
- ESCLUSIONE DI DIRITTI DI TERZI
- ANNULLAMENTO
- AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO
- LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- ESCLUSIONE CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTRROMAGNETICHE
- ESCLUSIONE RISCHIO CYBER
- SANZIONI

L'Assicurato/Contraente

La Società